

Agenti di commercio: ecco i requisiti

Chi vorrà diventare agente di commercio dovrà dimostrare di avere i seguenti requisiti:

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
- in alternativa, aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione come agente;
- in alternativa, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Il possesso di tali requisiti deve essere verificato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Se non si possiedono i requisiti la Camera di Commercio non potrà procedere all'iscrizione.

Per quanto riguarda i requisiti di moralità, sarà necessario:

“Non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la Pubblica Am-

ministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”.

Fra i requisiti che impediscono l'avvio dell'attività di agente di commercio è stato abolito quello del fallimento, così come sono stati aboliti i requisiti della cittadinanza, del godimento dell'esercizio dei diritti civili e di scolarità.

Le Camere di Commercio, in applicazione del recepimento della Direttiva, dovranno controllare l'esistenza di tutti i requisiti da parte di quanti intendono avviare l'attività di agente e rappresentante di commercio, anche perché non è stato abrogato l'articolo 18 della Legge 204/85, che prevede sanzioni per quanti (case mandanti e agenti di commercio) pongano in essere un rapporto di agenzia senza che l'agente sia in possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati.